



COMUNE DI VALFURVA

Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 del 31/03/2021.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ALIQUOTE ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **20:305**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
CACCIOTTO ANGELO	P		COMPAGNONI GRAZIANO	P	
BELLOTTI LUCA FERDINANDO	P		CONFORTOLA ERMANNO		A
CONFORTOLA ENRICO	P		SARUGGIA GIAN FRANCO	P	
COMPAGNONI FILIPPO	P		MERALDI MAURO	P	
TENCI DANIELE	P		PUNTEL CARMELINO	P	
COMPAGNONI CANDIDO	P				

Presenti: 10 - Assenti: 1

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Stefania Besseghini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Daniele Tenci**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020) e in particolare il comma 738 dell'art. 1 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC (ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti) e istituisce la nuova IMU, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI;

Che l'art. 1, c. 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e s.m.i. prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di Previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 prevede che, a decorrere dal 2021, i Comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del M.E.F.;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 sancisce l'obbligo per i Comuni, anche qualora non intendano diversificare le aliquote, di redigere la delibera di approvazione delle stesse mediante l'accesso all'applicazione disponibile sul portale del Federalismo Fiscale, con elaborazione del prospetto che forma parte integrante della delibera stessa e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Vista la risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 4897/2020 del 18.02.2020, la quale offre un'interpretazione sistematica in merito al prospetto delle aliquote di cui al comma 757 sopra richiamato e chiarisce che *"per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa"* sul Portale del federalismo fiscale *"come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"*;

Dato atto che - ad oggi- il decreto del M.E.F. di cui al comma 756 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020 non è ancora stato approvato e che, pertanto, le aliquote IMU dell'anno 2021 sono state determinate senza alcuna limitazione alla potestà di diversificazione;

Dato atto altresì che, alla luce di quanto precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 1/DF sopra richiamata, nonché in considerazione della mancata approvazione del decreto di cui al comma 756 dell'art. 1 della Legge di Bilancio, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU può avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa sul Portale del Federalismo Fiscale;

Visto l'art. 1 della richiamata L. 160/2019 il quale prevede:

- al comma 740, che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, specificando che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto d'imposta salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- al comma 748, che *"l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento"*;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati strumentali all'attività agricola, dagli immobili merce e dai terreni agricoli, l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento; i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, la cui aliquota può essere diminuita solo fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);
- al comma 750, che l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale *"è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento"*;
- al comma 751, che *"Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU"*;
- al comma 752, che l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 758, lettera d), l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli siti nei comuni ricadenti in aree montane o di collina quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993);
- al comma 744, che la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, viene calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento ad eccezione di quegli immobili posseduti dai comuni e che insistono nel rispettivo territorio;
- al comma 747, la riduzione del 50 per cento della base imponibile nei seguenti casi:
 - fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto di comodato sia stato registrato, il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato. Tale agevolazione viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, esclusivamente in presenza di figli minori;
- al comma 760, la riduzione al 75 per cento dell'imposta per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Rilevato che essendo il Comune di Valfurva ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni agricoli insistenti sul proprio territorio sono esenti IMU in quanto considerati ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 05.03.2021 concernente il "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - Tariffe ed aliquote dei tributi comunali anno 2021 - Provvedimenti" e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 05.03.2021 avente ad oggetto "Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2021-2023";

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario-Entrate Comunali, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, quali riportati in allegato;

Uditi gli interventi di seguito sintetizzati:

- il vice Sindaco Luca Bellotti dà atto che sono confermate, per il 2021, le aliquote IMU 2020 e procede con l'illustrazione delle stesse;
- consigliere Gian Franco Saruggia: "Anche su questo punto pensiamo che si poteva intervenire su alcune fasce, perciò preannuncio il voto contrario del gruppo di minoranza";

Esaurita la discussione, con voti 7 favorevoli e 3 contrari (consiglieri Gian Franco Saruggia, Carmelino Puntel e Mauro Meraldi), espressi in forma palese, essendo 10 i presenti, 10 i votanti e 0 gli astenuti;

d e l i b e r a

- 1) Determinare, per l'anno 2021, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:
- Immobili classificati in categoria A (con esclusione della categoria A10) - C2 - C6 - C7 - D1 - D5: **aliquota 10,6 per mille** (dieci virgola sei per mille)
 - Immobili classificati in categoria D8: **aliquota 7,60 per mille** (sette virgola sei per mille)
 - Altri immobili (classificati in categoria A10, B, C1, C3, C4, C5, altre categorie D): **aliquota 9,0 per mille** (nove virgola zero per mille)
 - Abitazione principale "di lusso" (solo A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze previste dal vigente regolamento: **aliquota 4,0 per mille** (quattro virgola zero per mille)
 - Unità immobiliare e relative pertinenze (massimo una per categoria), concessa in comodato d'uso gratuito dal genitore (o dai genitori), al figlio (o ai figli), o viceversa, destinati dagli stessi a loro prima abitazione: **aliquota 7,6 per mille** (sette virgola sei per mille).
 - Immobili situati fuori dal centro edificato, privi di servizi (acquedotto, fognatura, elettricità, sgombero neve), che non risultino utilizzati nel periodo invernale, ove tali caratteristiche siano attestate dal possessore tramite autocertificazione: **aliquota 5,6 per mille** (cinque virgola sei per mille)
 - Aree fabbricabili: **aliquota 10,6 per mille** (dieci virgola sei per mille)
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari allo 0,00 per mille** (zero per mille);
 - Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: **aliquota pari al 2,5 per mille** (due virgola cinque per mille);

- 2) Stabilire per l'anno 2021, quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, a norma del comma 749 dell'art. 1 della L. 160/2019, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 3) Dare atto che, alla luce di quanto precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, prot. n. 4897/2020, nonché in considerazione della mancata approvazione del decreto di cui al comma 756 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 avverrà mediante semplice inserimento del testo della stessa sul Portale del Federalismo Fiscale;

Quindi, riconosciuta l'urgenza di provvedere all'approvazione degli atti di bilancio per l'anno 2021, con voti 7 favorevoli e 3 contrari (consiglieri Gian Franco Saruggia, Carmelino Puntel e Mauro Meraldi), espressi in forma palese, essendo 10 i presenti, 10 i votanti e 0 gli astenuti;

d e l i b e r a

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ALIQUOTE ANNO 2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Daniele Tenci

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)